



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda del danno per responsabilità aggravata: cosa provare

Con riguardo alla richiesta di condanna di cui all'[art. 96 c.p.c.](#) si precisa che la stessa deve essere considerata quale una ipotesi speciale della responsabilità aquiliana di cui all'[art. 2043 c.c.](#) Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento di cui all'[art. 96 c.p.c.](#) presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito che di quello oggettivo. Peraltro la liquidazione del danno per responsabilità aggravata, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la [prova](#), gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an sia del quantum (nel caso di specie non può dirsi provata l'entità e la quantità del danno patito dalla opponente che, peraltro, neanche quantifica l'importo richiesto così che la relativa domanda non può trovare accoglimento).

NDR: in argomento Cass. n. 12422 del 01.12.1995 e n. 9080 del 15.04.2013.

Tribunale di Roma, sentenza del 10.6.2021

...omissis...

Nelle conclusioni, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità del decreto opposto e di disporne, in conseguenza, la revoca. In via riconvenzionale, poi, ha chiesto altresì di dichiarare la nullità ex art. 79 della Legge n. 392/1978 delle pretese "convenzioni negoziali" con le quali è stato pattuito un canone superiore a quello stabilito nel contratto registrato tra le parti in data 30 gennaio 1989 e, per l'effetto, dopo aver accertato e dichiarato l'indebito arricchimento da parte del locatore, di condannarlo alla restituzione in favore della Tecno Azeta S.r.L. di quanto dalla stessa indebitamente pagato.

Il resistente, da parte sua, ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che le "convenzioni negoziali" di cui si richiede ex adverso la nullità non abbiano determinato un aumento del canone in violazione dell'art.79 della legge n. 392/1978 ma solo ed unicamente un aggiornamento ed adeguamento dello stesso: si sarebbe assistito, dunque, ad "una variazione della quantità monetaria attualizzata che non viene espressa in lire ma in euro, fermo rimanendo il suo valore effettivo". In ordine alla domanda riconvenzionale della controparte, il Sig. Pa. eccepisce, oltre alla sua infondatezza, l'intervenuta prescrizione del credito che ne è oggetto. Infine, chiede la condanna ex art. 96, I e III co, c.p.c. del ricorrente, il quale avrebbe incardinato un'azione temeraria strumentale al "tentativo di non versare quanto dovuto"; a sostegno di questa richiesta viene richiamato, nella memoria di costituzione del 15.03.2021, l'art. 19 del contratto di locazione stipulato tra le parti, il quale recita: "è pattuito espressamente che l'importo di cui sopra convenuto ed accettato deve conservare durante la locazione il suo attuale valore intrinseco, sicchè in caso di svalutazione della moneta per provvedimento dell'Autorità, detto canone dovrà rimanere sostanzialmente pari al valore intrinseco a quello in atto al momento della svalutazione".

Orbene, per inquadrare la vicenda è opportuno partire dall'affermazione, sostenuta dal resistente, che le "convenzioni negoziali" non abbiano determinato un aumento del canone bensì unicamente un aggiornamento e adeguamento dello stesso. In tema di aggiornamento del canone è necessario richiamare l'art. 32 della legge n. 392/1978, a norma del quale è ben possibile che le parti convengano che il canone venga annualmente aggiornato – su richiesta del locatore – per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, ma nel rispetto delle condizioni poste dal co.2 dello stesso, che recita: "Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati". Emerge in maniera lampante il contrasto con questa disposizione dell'art. 19 del contratto – sopra richiamato: con tale pattuizione le parti hanno dimostrato di perseguire, con gli eventuali aumenti del canone, lo scopo "di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della legge n. 392 del 1978 [...] così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79, primo comma, della stessa legge" (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 6124 del 14.03.2018). Dal momento che si dichiara la nullità, per violazione degli artt. 32 e 79 della legge n. 392/1978, della clausola che prevede l'adeguamento del canone al valore intrinseco del bene al momento della conclusione del contratto (art. 19 dello stesso) consegue altresì la nullità delle "convenzioni negoziali" stipulate tra le parti nel 2012 e nel 2014.

Ciò determina, quale conseguenza, l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata da *omissis* in via monitoria. Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, deve essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo 9322/2020 emesso il 02.07.2020 dal Tribunale di Roma.

Per quanto attiene alla richiesta della *omissis* di condannare la controparte alla restituzione di quanto indebitamente pagato e all'avversa eccezione di estinzione del credito, è opportuno ricordare che l'art. 79 co. 2 della legge n. 392/1978 attribuisce al conduttore il diritto di proporre, fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, l'azione di ripetizione delle "le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge". È stato tra l'altro evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che necessario corollario di tale disposizione è che il diritto del conduttore "a non erogare somme in misura eccedente il canone legalmente dovuto sorge al momento della conclusione del contratto; persiste durante tutto il corso del rapporto; può essere fatto valere, in virtù di espressa disposizione legislativa, dopo la riconsegna dell'immobile locato, entro il termine di decadenza di sei mesi" e a ciò consegue la

necessità di “escludere che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 6124 del 14.03.2018). Non coglie nel segno neanche l’eccezione di prescrizione sollevata da *omissis*. Infatti la Suprema Corte afferma che “Il termine semestrale di decadenza, previsto dall’art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“ratione temporis” applicabile), per l’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge, fa sì che, se l’azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore è esposto al rischio dell’eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento del rilascio dell’immobile locato, il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 16009 del 07.07.2010). Pertanto, visto che al momento della presentazione della domanda riconvenzionale, il 20.07.2020, l’immobile non era stato ancora riconsegnato, l’eccezione di prescrizione sollevata da Lu. Pa. non ha alcun fondamento giuridico.

Inoltre deve evidenziarsi come la Tecno Azeta s.r.l. abbia dimostrato il proprio credito allegando puntualmente tutte le ricevute di pagamento (cfr. allegati 2, 3, 10 e 22 al ricorso per decreto ingiuntivo). Come noto, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., è onere del soggetto che agisce in giudizio provare l’effettivo pagamento dell’indebito e l’assenza di cause giustificative del pagamento così da ottenerne la ripetizione. Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione, in relazione ad un rapporto bancario, ha chiarito che “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Corte di Cassazione, Sez. VI. Ord. n. 24948 del 23.10.2017). Nel caso di specie la pretesa in riconvenzionale si fonda non su un foglio excel, come sostenuto dal resistente, ma sulle ricevute di pagamento su cui la *omissis* fonda la propria pretesa di restituzione. La richiesta è stata puntualmente specificata nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con i relativi prospetti di calcolo (cfr. pagine 10 e 11 del ricorso in opposizione).

Sarebbe stato onere di *omissis* contestare con altrettanta puntualità il mancato pagamento delle predette somme e, di conseguenza, la non debenza del diritto alla ripetizione. Sul punto la Suprema Corte chiarisce che “Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata” (Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. n. 26908 del 2020). Ciò vuol dire che a fronte della puntuale e dettagliata domanda dell’opponente *omissis* avrebbe dovuto formulare una altrettanto analitica contestazione in relazione alle singole cifre richieste. Ciò determina che il fatto storico del versamento delle predette somme sia espunto dal thema probandi in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. In conclusione *omissis* deve essere condannato al pagamento, in favore della *omissis*, della somma di € 101.979,38. Trattandosi di ripetizione di indebito gli interessi sono dovuti nella misura legale dalla data della domanda del 20.07.2020, fino a quella di effettivo pagamento.

Infine, deve rigettarsi la domanda di condanna del ricorrente ex art. 96, I e III co, c.p.c, non ricorrendone i presupposti.

Sulle spese Le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate applicando il D.M. 55/2014 con riferimento ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale del valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e applicando i compensi minimi stante la scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto *omissis* deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della *omissis* che si liquidano in € 4.015,00 per compensi ed € 602,25 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

Con riguardo alla richiesta di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. si precisa che la stessa deve essere considerata quale una ipotesi speciale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento di cui all'art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito che di quello oggettivo (Corte di Cassazione, sen. n. 12422 del 01.12.1995). Peraltro la liquidazione del danno per responsabilità aggravata, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an sia del quantum (Corte di Cassazione, sen. n. 9080 del 15.04.2013). Nel caso di specie non può dirsi provata l'entità e la quantità del danno patito dalla opponente che, peraltro, neanche quantifica l'importo richiesto così che la relativa domanda non può trovare accoglimento.

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la nullità dell'articolo 19 del contratto di locazione stipulato tra *omissis* e *omissis* in data 1.01.1989 e delle successive "convenzioni negoziali" del 10.12.2012 e dell'11.11.2014; in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo *omissis*; condanna *omissis* al pagamento, in favore della *omissis*, della somma pari di € 101.979,38 oltre interessi nella misura legale dalla data del 20.07.2020, fino a quella di effettivo pagamento; condanna *omissis* alla rifusione delle spese di lite in favore della *omissis* che si liquidano in € 4.015,00 per compensi ed € 602,25 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli oneri di legge; rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

